ORI MARTIN

Dichiarazione di Conformità al Regolamento (CE) n. 1907/2006 - REACH

Revisione 7.0 del 30 giugno 2025

In applicazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH" e successive modifiche, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, in seguito "il Regolamento", rendiamo evidente la posizione della nostra azienda in riferimento ai seguenti punti:

1. Classificazione dei prodotti e ruoli aziendali in ambito REACH

1.1 I semilavorati da noi prodotti, ovvero billette, rotoli e barre in acciaio, rispondono alla definizione di "Articolo", vedi art. 3 paragrafo 3 del Regolamento, ne consegue il ruolo di "produttore di articoli" come viene definito dall'art. 3 paragrafo 4 del Regolamento.

1.2 Utilizzando sostanze come tali o in miscela o in articoli come materie prime o come ausiliari di processo copriamo anche il ruolo di "utilizzatore a valle" come viene definito dall'art. 3 paragrafo 13 del Regolamento.

2. Registrazione REACH delle sostanze

2.1 Le sostanze presenti nei nostri articoli non sono destinate ad essere rilasciate in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili d'impiego per tanto l'obbligo di registrazione di tali sostanze ai sensi dall'art. 7 paragrafo 1 del Regolamento non è applicabile.

2.2 Le materie prime utilizzate durante il processo di produzione, come i rottami metallici classificati "*end of waste*", le ferroleghe e la ghisa, vengono acquistati da operatori con sede legale all'interno dell'Unione Europea. Da loro riceviamo informazioni sulla registrazione REACH o sulla eventuale esenzione per sostanze recuperate applicando le condizioni previste dall'art. 2 paragrafo 7 lettera d) del Regolamento.

2.3 Anche per l'utilizzo, come materia prima, di rottami metallici classificati come rifiuto consideriamo applicabile l'esenzione ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 7 lettera d) nel rispetto delle condizioni previste, compresa la preregistrazione, per le sostanze recuperate in ambito UE.

2.4 Come produttori di "scoria nera" abbiamo provveduto, con la qualifica di sottoprodotto, alla registrazione REACH della seguente sostanza, di tipo UVCB:
"Scoria da forno elettrico EAF-C" - n. di registrazione: 01-2119485979-09-0065 (30/11/2010).

3. Prescrizioni per sostanze altamente preoccupanti "SVHC"

3.1 Le sostanze "SVHC" (*Substances of Very High Concern*) che soddisfano i criteri di cui all'art. 57, identificate a norma dell'art. 59 del Regolamento sono considerate estremamente preoccupanti per effetti sulla salute umana o per l'ambiente.

La "Candidate List" (CL) è un elenco di SVHC, sostanze candidate all' inclusione nell'Allegato XIV del Regolamento per l'Autorizzazione ad un uso controllato.

La "CL", aggiornata al 25 giugno 2025, contiene attualmente 250 voci, corrispondenti a più di 480 sostanze e viene pubblicata, in conformità al Regolamento, sul sito web di ECHA (www.echa.europa.eu) sul quale operiamo un costante monitoraggio.

3.2 Considerando che:
- dalle dichiarazioni ricevute dei nostri fornitori di materie prime tali sostanze non risultano presenti nelle sostanze/miscele che utilizziamo per la produzione dell'acciaio;

ORI MARTIN

- esse non vengono aggiunte intenzionalmente nel processo produttivo;
- alcune di esse sono presenti negli articoli prodotti solo in tracce, in concentrazione comunque non superiore al valore soglia;

possiamo affermare che negli articoli di acciaio di nostra produzione non sono presenti "SVHC" in concentrazione superiore allo 0,1% p/p.

Pertanto, sia l'obbligo di comunicazione a valle (art. 33 paragrafo 1) sia l'obbligo di notifica all'ECHA (art. 7 paragrafo 2 lettera b) risultano non applicabili.

3.3 Anche l'obbligo di notifica alla banca dati SCIP (*Substances of Concern In Products*) di ECHA, estensione dell'art. 33 paragrafo 1 del Regolamento ed ai sensi del D. Lgs. n. 116/2020 art. 180 comma 3 per articoli che contengono almeno una "SVHC in "Candidate List" in concentrazione superiore allo 0,1% p/p, risulta non applicabile.

4. Restrizioni d'uso di talune sostanze

4.1 Nell'allegato XVII del Regolamento REACH sono elencate le restrizioni di fabbricazione, immissione sul mercato ed uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi.

4.2 Negli articoli da noi forniti è presente solo una sostanza, inserita nell'Allegato XVII del Regolamento, alla quale si applicano le seguenti condizioni per la restrizione:

- Punto n. 27: *non utilizzare gli acciai legati al nichel (Ni) (CAS 7440-02-0) per la fabbricazione di oggetti/articoli metallici destinati ad entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle come orecchini, bracciali, ecc.).*

Agli utilizzatori a valle degli articoli che produciamo compete l'obbligo di rispettare tale restrizione.

5. Informazioni lungo la catena di approvvigionamento

5.1 Un dialogo attivo e costante con i nostri fornitori ci permette di ricevere in tempi brevi informazioni aggiornate sulle materie prime che utilizziamo. L'analisi del processo lavorativo e delle caratteristiche del prodotto finito sono una nostra costante priorità per garantire la sicurezza chimica di prodotto nel rispetto della normativa comunitaria applicabile.

5.2 Con le Schede Informative di Prodotto (SIP) degli articoli che immettiamo sul mercato comunichiamo agli utilizzatori a valle informazioni aggiornate per un uso sicuro dei nostri prodotti.

6. Conformità al Regolamento REACH

6.1 Per quanto evidenziato nei punti precedenti possiamo dichiarare la nostra conformità al Regolamento (CE) n. 1907/2006, direttamente applicabile in tutti i paesi membri dell'UE.

La presente "Dichiarazione di Conformità", relativa agli adempimenti prescritti dal Regolamento europeo REACH, è rilasciata sotto la sola responsabilità di ORI MARTIN S.p.A.

Brescia, 30 giugno 2025

ORI MARTIN S.p.A.

Andrea Bonomi
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP